REGOLAMENTO (CEE) N. 1455/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 3103/76 relativo all'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75, l'aiuto per il frumento duro è concesso soltanto per determinate zone della Comunità in cui questa produzione costituisce una parte tradizionale ed importante della produzione agricola ; che questi criteri portano a concedere l'aiuto in questione alle regioni indicate nell'allegato del presente regolamento ; che è pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3103/76 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3103/76 è modificato come segue :

1. il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

   « 1. L'aiuto previsto dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è concesso dagli Stati membri per la produzione di frumento duro nel loro territorio, nelle regioni indicate nell'allegato e alle condizioni definite negli articoli seguenti. » ;

2. è inserito l'allegato seguente :

« *ALLEGATO*

ITALIA

— **Regioni**

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Lazio
Marche
Molise
Puglie
Sardegna
Sicilia
Toscana

— Zone di montagna e di collina, nonché zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE [1]

FRANCIA

— **Regioni**

Provence — Alpes — Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon

— Zone di montagna e di collina, nonché zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE

GRECIA

— **Regioni**

Grecia centrale
Peloponneso
Isole Ionie
Tessaglia
Macedonia
Isole Egee

— Zone di montagna e di collina, nonché zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE

[1] GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER